

ART. 27

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Modifica all'articolo 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. Al comma 5 dell'articolo 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: « per la quale è » è inserita la seguente: « anche ».

27. 04. (Nuova formulazione) Garavaglia, Comaroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti)

1. I farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, possono essere distribuiti agli assistiti, in regime di distribuzione per conto, dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dalla citata lettera a) e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal COVID-19.

27. 08. (Nuova formulazione) Gemmato, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

ART. 29

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

ART. 29-bis.

(Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19)

1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

***29. 02 (Nuova formulazione)** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

***29. 010 (Nuova formulazione)** Nardi, Pezzopane, Buratti, Mancini, Romina Mura, Rotta, Topo, Benamati, Bonomo, Lacarra, Manca, Nardi, Zardini.

ART. 30

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

Art. 30-bis. – *(Norme in materia di rifiuti sanitari)* – Al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie, fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i rifiuti sanitari a